



QUALIFICHE PROFESSIONALI IN AGRICOLTURA

1. Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) D.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e s.m.i

Il Decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99 e successive modifiche di cui al Decreto legislativo 29 maggio 2005, n. 99 attribuisce alle Regioni il compito di accertare il possesso dei requisiti di tempo, di reddito e di professionalità necessari per il riconoscimento della qualifica di IAP (Imprenditore Agricolo professionale).

Per quanto riguarda il procedimento la Giunta regionale con deliberazione n. 2293/2013 ha completato il quadro organico di riordino e semplificazione degli elementi di valutazione amministrativa indicati dalla DGR n. 2113/2011 e dalla DGR n. 956/2010 ed in particolare con riguardo alle competenze dei Centri di Assistenza Agricola (CAA). L'introduzione di indici parametrici ordinari convenzionali di tempo e reddito applicabili al piano culturale del fascicolo aziendale, tramite una procedura informatizzata, ha determinato la condizione di un riconoscimento di qualifica professionale in tempi molto ridotti. A tale fine diviene indispensabile che l'imprenditore, sia persona fisica che giuridica che intenda accedere alla qualifica di IAP, abbia costituito e aggiornato il fascicolo aziendale presso:

- il CAA (Centro di Assistenza Agricola) cui è stato conferito mandato;
- l'AVEPA (Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura) qualora non venga conferito mandato ad alcun CAA.

L'istanza di qualifica, previa verifica dell'avvenuta costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale, può quindi essere presentata direttamente, ovvero mediante soggetto delegato (CAA) tramite apposito applicativo informatico messo a disposizione da AVEPA.

Gli indici parametrici ordinariamente attribuibili alle principali attività agricole vengono definiti nell'Allegato B alla presente deliberazione con la Tabella 1 "*Indici medi ordinari di tempo di lavoro e reddito da lavoro, ai fini delle qualifiche in agricoltura per le attività agricole, di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento animali ai sensi dell'articolo 2135 del c. c.*" e dalla Tabella 2 "*Indici medi ordinari di tempo di lavoro e reddito da lavoro, ai fini delle qualifiche in agricoltura, per le attività agricole connesse ai sensi dall'articolo 2135 del c. c.*"

La procedura può essere applicata ad istanze riferite a situazioni di ordinarietà in cui possono essere utilizzati valori ordinari di tempo e reddito convenzionali appositamente determinati oppure situazioni non ordinarie" (situazione di straordinarietà) che, per particolari organizzazioni aziendali, non si identificano negli indici ordinari di tempo di lavoro e reddito.

La qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale è riconosciuta secondo le specifiche procedure ed avrà validità di dodici mesi a partire dalla data di rilascio che viene registrata in un apposito registro, tenuto da AVEPA medesima.

I riferimenti per le direttive organizzative del procedimento, i contenuti, le modalità di presentazione delle domande e l'iter di istruttoria cui deve attenersi AVEPA sono definite dalla deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2113/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

La procedura prevede il coinvolgimento dei seguenti soggetti:

- Regione del Veneto, Direzione agroalimentare, in qualità di soggetto responsabile delle attività di programmazione e di definizione dei criteri di gestione della procedura;
- Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) istituita con legge regionale 31/2001, quale organismo pagatore e delegata dalla Regione del Veneto, a partire dall'1° aprile 2011 alla gestione delle funzioni svolte dai Servizi degli Ispettorati regionali per l'agricoltura;
- Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), riconosciuti dalla Regione del Veneto e convenzionati con AVEPA per la gestione ordinaria con parametri di tempo e reddito convenzionali.



dd68e07c



2. Qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) a persone fisiche

E' Imprenditore Agricolo Professionale il soggetto che in qualità di titolare di impresa agricola ovvero di socio di società agricola, esercita attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del c. c. possedendo contemporaneamente, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, i requisiti:

- a) del tempo, dedicando all'attività agricola almeno il 50% del proprio tempo di lavoro, che si riduce ad almeno il 25% nelle zone svantaggiate;
- b) del reddito, ricavando dalle suddette attività agricole almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro che si riduce ad almeno il 25% nelle zone svantaggiate;
- c) delle conoscenze e competenze professionali.

Le condizioni si applicano alle zone svantaggiate identificate nell'ambito della programmazione regionale per lo Sviluppo rurale e sono applicabili quando la sede legale dell'impresa e la prevalenza (> 50%) della Superficie Agricola Utilizzabile (SAU) rientrano in zona svantaggiata.

La qualifica di IAP non viene riconosciuta a soggetti, persone fisiche che non abbiano ancora svolto un'attività di impresa o l'abbiano appena iniziata. A tal fine è necessario riscontrare l'esercizio regolare di attività agricola da almeno un anno dimostrabile con apertura di fascicolo aziendale o con documentazione attestante almeno una annualità fiscale.

Nel caso in cui un socio intenda acquisire la qualifica di IAP usufruendo del tempo e del reddito per attività esercitata in una o più società agricole, deve risultare almeno un'annata di attività in tali società agricole.

La durata della qualifica nel caso di soggetto giuridico (società e cooperative) è assimilata a quella del soggetto qualificato IAP che apporta la qualifica alla società medesima.

Qualora i requisiti evidenziati al primo paragrafo con le lettere a), b), c) non siano presenti è possibile inoltrare istanza ai sensi dell'art. 1, comma 5-ter, del D.lgs. 99/2004 (IAP in assenza di requisiti) in base a cui le disposizioni relative allo IAP si possono applicare anche ai soggetti, persone fisiche e società che, pur non essendo in possesso dei requisiti previsti al comma 1 e 3 dell'art 1 del decreto legislativo 99/2004, abbiano presentato istanza di riconoscimento di qualifica alla Regione competente. I requisiti devono risultare in possesso del soggetto richiedente entro 36 mesi dalla presentazione della domanda di riconoscimento.

Per quanto disposto dal comma 5 bis, art. 1, del decreto legislativo 99/2004, AVEPA invia trimestralmente all'INPS "Istituto Nazionale Previdenza Sociale", per gli adempimenti di competenza, l'elenco delle qualifiche di Imprenditore Agricolo Professionale rilasciate.

2.1 Requisito del tempo dedicato

Per stabilire la prevalenza del tempo di lavoro dedicato alle attività di cui all'articolo 2135 del c. c. nel caso di contemporanea presenza di attività agricola ed attività diversa da quella agricola il tempo massimo da considerare è fissato in 1800 ore per unità lavorativa attiva.

2.1.1 Tempo di lavoro da attività agricola

Per le qualifiche professionali in agricoltura con l'Allegato B "Tabelle 1 e 2 sono definiti gli indici dei tempi ordinari per lo svolgimento delle principali attività agricole, anche connesse, espressi in numero di ore annue ordinariamente attribuibili per unità di superficie/capo/prodotto gestito. I tempi convenzionali per le varie tipologie di coltura sono comprensive anche dell'attività amministrativa e di direzione specifica dell'imprenditore agricolo.

Il requisito del tempo è soddisfatto da parte del richiedente quando la situazione produttiva aziendale dell'impresa/e riferita/e all'ultima annata agraria conclusa garantisce, applicando gli indici delle tabelle 1 e 2 di cui all'Allegato B, almeno 900 ore di lavoro e almeno 450 ore per gli imprenditori che operano nelle zone svantaggiate montane.

Il tempo di lavoro attribuibile all'imprenditore richiedente la qualifica è determinato al netto delle ore di lavoro svolte da altri soggetti impegnati nell'azienda sia senza rapporto di lavoro subordinato (coadiuvante



dd68e07c



familiare), che con rapporto di lavoro subordinato (salariati, impiegati o operai) a tempo indeterminato/determinato, nonché dai contoterzisti.

Si precisa che per la loro peculiarità i tempi per le attività connesse di servizi, da effettuare mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola, in quanto non parametrizzabili vengono dichiarati nella domanda e non devono assumere prevalenza rispetto a quelli normalmente necessari per la coltivazione del fondo la silvicoltura e l'allevamento degli animali.

Gli indici ordinari di tempo e reddito convenzionali fanno riferimento alla situazione produttiva aziendale del richiedente alla data del 10 novembre, dell'ultima annata agraria conclusa. Tale data costituisce riferimento per l'applicazione degli indici tabellari dei tempi convenzionali alla situazione produttiva aziendale del richiedente la qualifica.

Qualora per particolari orientamenti produttivi aziendali, l'impresa non si identifichi nell'ambito dei parametri convenzionali, può proporre apposita relazione redatta da un professionista abilitato del settore agroforestale, che evidenzia la non ordinarietà per comprovate situazioni oggettive che giustificano, per le attività di cui all'articolo 2135 del c.c., tempi di lavoro diversi da quelli tabellari e ne calcoli gli effetti.

2.1.2 Tempo di lavoro per attività non agricola

Il tempo di lavoro di natura non agricola è dichiarato in domanda e, nel caso di lavoro dipendente, corrisponde a quello previsto nel rispettivo contratto collettivo nazionale e/o nel contratto di lavoro individuale. Qualora non sia desumibile l'esatto numero di ore di lavoro, il contratto dovrà essere accompagnato da dichiarazione del datore di lavoro in esito all'impegno orario effettivo corrisposto.

Non viene rilasciata l'attestazione di qualifica IAP nel caso di presenza:

- di attività diversa da quella agricola che comporti un tempo di lavoro superiore a 900 ore /anno e a 1350 ore /anno per le zone svantaggiate.

2.1.3 Tempi di lavoro per tipologia di soggetti

Il tempo lavoro per le attività agricole di cui all'articolo 2135 del c.c. per acquisire la qualifica di IAP, può derivare dal tempo dedicato alla diretta conduzione di una propria impresa e sia dal tempo eventualmente dedicato in società agricole in qualità di socio, amministratore, socio amministratore. Il riferimento per la determinazione coincide con il 10 novembre antecedente la data di presentazione della domanda (chiusura ultima campagna agraria).

Si evidenziano le seguenti situazioni di imprenditore:

- **titolare di impresa individuale:** il tempo di lavoro si determina sulla base della situazione produttiva aziendale della propria impresa;
- **socio di società di persone:** il tempo di lavoro deriva dalla parametrizzazione sulla base della quota di partecipazione alla società. Qualora non definita, la quota si ammette in proporzione al numero di persone ovvero, nel caso in cui le quote non rispecchino l'effettiva partecipazione lavorativa, si richiede dichiarazione congiunta dei soci sulla ripartizione dei tempi effettivi da attribuire;
- **amministratore di società agricola di capitale:** nel caso di presenza di più amministratori, il tempo complessivo di lavoro per attività di amministrazione è equamente suddiviso tra di essi, fatta salva la possibilità di variare tale ripartizione in conformità a una dichiarazione congiunta degli stessi.
- **socio amministratore di società cooperativa:** si determina sulla base della situazione produttiva aziendale. Qualora vi siano più soci amministratori, il tempo complessivo di lavoro è equamente suddiviso tra di essi, fatta salva la possibilità di variare tale ripartizione in conformità a una dichiarazione congiunta degli stessi;
- **socio lavoratore:** l'attività del socio lavoratore, nell'ambito di società cooperativa agricola che prevede l'esclusiva attività agricola dell'articolo 2135 del codice civile, è utile a norma del comma 5, art. 1 del D. lgs. 99/2004 per la qualifica IAP quando sia dimostrata la sua partecipazione al rischio della società medesima nel consiglio di amministrazione. L'attività lavorativa di socio lavoratore si considera per la valutazione della capacità professionale ferma restando lo svolgimento della medesima per almeno un triennio continuativo antecedente la richiesta di qualifica.

In procedura di non di ordinarietà può essere valutata apposita relazione di professionista abilitato in ambito agrario, veterinario o forestale.



dd68e07c



2.2 Reddito da lavoro

La prevalenza di reddito da lavoro proveniente da attività agricola rispetto a reddito/i da lavoro per attività non agricole viene valutata dal:

- reddito da lavoro prodotto dall'attività agricola svolta;
- reddito da lavoro prodotto da attività non agricola se presente.

Dal reddito globale da lavoro sono escluse, ai sensi dall'art. 1, del D.lgs. 99/2004, le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo. Risultano altresì da escludere i proventi di partecipazione di società di capitale ed i proventi di partecipazione dei soci accomandanti nel caso s.a.s..

2.2.1 Reddito da lavoro da attività agricola

Ai fini delle qualifiche professionali il reddito da lavoro dell'attività agricola svolta viene determinato attraverso indici parametrici di reddito ordinari definiti per unità di superficie/capo/prodotto gestito come definito nell'**Allegato B**. Gli indici sono applicati all'attività produttiva aziendale alla data del 10 novembre dell'annata agraria conclusa antecedentemente la presentazione della domanda di qualifica.

Nel caso di procedura di non ordinarietà il reddito da lavoro da attività agricola può determinarsi attraverso il "Conto economico aziendale" approvato con DGR n. 2112/2011 utilizzando l'applicativo BPOL secondo le modalità approvate con DDR n. 84 del 30 luglio 2012.

2.2.2 Reddito da lavoro da attività non agricola

A tali fini si considera la sommatoria dei redditi riferiti alle seguenti categorie come da dichiarazioni fiscali:

- redditi da lavoro dipendente e assimilati;
- redditi da lavoro autonomo e assimilati;
- redditi d'impresa con esclusione di quelli derivanti da attività in connessione a quella agricola, delle società di capitali e/o altri soggetti che hanno optato per il regime normale nella gestione delle attività connesse;
- redditi da partecipazione con riferimento ad attività di partecipazione in società di persone non agricole ed equiparate;
- redditi contribuenti minimi.

I redditi da lavoro sopraindicati sono dichiarati in domanda e sono quelli rilevabili per l'esercizio fiscale concluso (31 dicembre precedente l'anno di presentazione domanda). In situazioni di qualifica IAP anticipata rispetto ai normali termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali, possono fare da riferimento quelli dell'ultima annata fiscale dichiarata, purché la situazione reddituale dell'anno di competenza rimanga invariata, ovvero, non assuma prevalenza sui redditi da attività agricola determinati con le modalità descritte al punto 2.2.1. AVEPA, si riserva la verifica che non siano intervenute variazioni tali da compromettere il riconoscimento della qualifica IAP acquisendo i relativi dati fiscali.

2.2.3 Redditi da lavoro per tipologia di soggetto

Il requisito del reddito è sempre soddisfatto quando non siano presenti altre tipologie di redditi da lavoro. Il reddito da lavoro viene determinato attraverso indici standard o da conto economico e deve risultare nella misura di almeno il cinquanta per cento, e di almeno il venticinque per cento in zone svantaggiate montane, rispetto a redditi da lavoro non agricoli considerando le tipologie individuate al punto 2.2.2..

Nel caso di richiedente:

- titolare di ditta individuale: il reddito da attività agricola viene calcolato dalla situazione produttiva aziendale della sua impresa;
- socio di una società di persone: il reddito da attività agricola viene calcolato dalla situazione produttiva aziendale della società, in rapporto alla quota di partecipazione alla compagine sociale o alla quota di utili come determinati dall'atto costitutivo; costituisce inoltre reddito da attività agricola il compenso ottenuto all'interno della società in qualità di amministratore.



dd68e07c



- amministratore di società agricola di capitale: il reddito da attività agricola è costituito dal compenso ottenuto all'interno della società e dichiarato in domanda;
- socio amministratore di società cooperativa: il reddito da attività agricola è costituito dal compenso ottenuto all'interno della società come amministratore e dichiarato in domanda, al quale va aggiunto il reddito calcolato sulla base della situazione produttiva aziendale della società, in rapporto al numero di soci.

2.2.4 Chiarimenti sulla quantificazione del reddito di natura agricola.

I redditi di natura agricola, nella situazione di qualifica di IAP (persona fisica) con presenza di redditi percepiti in qualità di socio/amministratore di società che non esercita esclusiva attività agricola di cui all'articolo 2135 del c.c., saranno considerati secondo i seguenti casi:

- socio di società di persone il reddito da lavoro per attività agricola viene determinato utilizzando gli indici di redditi standard convenzionali, in base alla quota di partecipazione in seno alla società. Gli altri redditi di partecipazione, di natura non agricola, derivanti dalla medesima società per attività diverse da quelle agricole, come rilevabili dalla dichiarazione fiscale annuale, sono sommati ad eventuali altri redditi da lavoro da attività non agricola di cui al precedente punto 2.2.2;
- amministratore, in società di capitali con attività anche extra agricola, che percepisce un compenso indistinto di amministratore si determina la percentuale (%) in valore dei redditi derivati dall'attività agricola rispetto al totale, in base alle classificazioni ATECO ed al relativo valore di ciascuna rilevato in bilancio e/o dichiarazione fiscale annuale. La percentuale risultante applicata al compenso determina la parte assegnabile a reddito agricolo, la restante parte figurerà come reddito extra agricolo.

2.3 Conoscenze e competenze professionali

Il possesso delle conoscenze e competenze professionali deriva alternativamente da:

- a) titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, quali lauree, diplomi universitari, diploma di istituto tecnico o professionale (comprese le qualifiche di istruzione professionale triennali nel settore agricolo) o in alternativa iscrizione all'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali, collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati, degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati.
- b) attestazione di frequenza a un corso di formazione riconosciuto, organizzato e gestito da Organismi di formazione regolarmente accreditati nella Regione del Veneto e/o da altre Regioni, finalizzato al conseguimento della professionalità dei giovani agricoltori che si insediano per la prima volta e/o IAP. Attestazioni relative a corsi frequentati presso altre Regioni devono consentire il rilievo degli estremi di accreditamento e abilitazione degli enti di formazione, concessi dalle competenti strutture, nonché autorizzazione alla specifica attività di formazione sopra evidenziata finalizzata all'acquisizioni delle competenze e conoscenze professionali per lo IAP;
- c) esercizio di attività agricola, per almeno un triennio continuativo antecedente la richiesta di qualifica, in qualità di:
 - titolare di impresa agricola da documentare attraverso la data di apertura della partita IVA e/o la dimostrazione dello svolgimento dell'attività mediante evidenze probatorie (es. apertura fascicolo aziendale e concomitante presenza di fatture nel periodo considerato, pagamenti diretti, ecc.);
 - coadiuvante familiare o lavoratore agricolo attestabile dalla regolare iscrizione INPS ai rispettivi ruoli comprese le attività di apprendistato;
 - socio, amministratore di società agricola attestabile dalle visure camerali.

3. Qualifica IAP a persone giuridiche

Il comma 3 dell'art. 1 del D. Lgs. 99/2004, estende la qualifica di IAP anche alle "società, qualora nella ragione sociale sia riportata l'indicazione 'società agricola' e lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile" e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- per le società agricole di persone, almeno un socio che sia amministratore deve possedere la qualifica di IAP (se trattasi di società in accomandita la qualifica deve essere posseduta da almeno uno dei soci



dd68e07c



- accomandatari);
- per le società agricole di capitali e le società agricole cooperative, quando almeno un amministratore, che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di IAP.

Non è preclusiva per la qualifica IAP della società, la previsione nello statuto di operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, purché sia evidenziato nello stesso la loro strumentalità all'esercizio esclusivo delle attività agricole. Le società, di persone, capitali e cooperative, devono essere iscritte presso il Registro Imprese della competente CCIAA.

Ricavi relativi a locazioni od affitto dei beni agricoli, affinché non costituiscano distrazione dell'esercizio esclusivo delle attività agricole (ex Decreto legislativo n. 179 del 18 ottobre 2012, art. 36, comma 8) - non devono superare il 10% dell'ammontare dei ricavi complessivi derivanti dell'attività agricola.

Ogni amministratore può apportare la qualifica di IAP ad una sola società di capitali.

La validità temporale della qualifica IAP per le società è assimilata a quella del soggetto qualificato IAP che ha apportato la qualifica alla medesima società.

4. Qualifica di IAP in carenza di requisiti

A norma dell'art. 1 comma 5 ter, D.lgs 99/2004, il termine massimo entro cui i soggetti, persone fisiche e giuridiche devono dimostrare di avere raggiunto i requisiti previsti dai commi 1 e 3 del medesimo articolo 1, è circoscritto in trentasei mesi dalla data di protocollazione della domanda di qualifica.

Ai fini dell'iscrizione nella gestione previdenziale INPS viene rilasciata, al soggetto richiedente, apposita attestazione di avvenuta presentazione della domanda in assenza dei requisiti nella quale risulta l'impegno alla dimostrazione del raggiungimento dei requisiti di qualifica nei tempi previsti.

Il soggetto richiedente, al raggiungimento dei requisiti, presenta ad AVEPA domanda di conferma con evidenza del raggiungimento dei requisiti medesimi. AVEPA, provvede alle verifiche di tempo e reddito sulla situazione del fascicolo aziendale alla data di presentazione della domanda di conferma. Per i redditi da lavoro di natura non agricola si considerano gli elementi di reddito dell'ultima annata fiscale.

5. Controlli e formazione del campione delle domande di qualifica

Sulle qualifiche IAP rilasciate si attua un controllo a campione, sui dati dichiarati ai sensi del DPR 445/2000, da eseguire annualmente. Il campionamento viene eseguito con modalità di estrazione definite da AVEPA e interesserà almeno il 5% delle qualifiche rilasciate ed in corso di validità.

I controlli riguarderanno:

- la competenza professionale;
- le condizioni di statuto e di dicitura per le società di persone, capitali o cooperative;
- la verifica dei tempi e redditi da lavoro per attività agricole di cui all'articolo 2135 del c.c. riferita alla situazione produttiva aziendale rilevata nel piano colturale alla data del 10 novembre antecedente il campionamento;
- la verifica delle dichiarazioni per le attività agricole non rilevabili dal piano colturale a fascicolo;
- la verifica della dichiarazione per i redditi ed i tempi di attività di lavoro di natura non agricola;
- la presenza e la permanenza delle condizioni previste dalla normativa per la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale per tutto il periodo di validità del riconoscimento.

6. Condizioni specifiche

6.1 Società agricola ed esclusiva attività agricola

L'esclusiva attività agricola nel caso di società viene verificata attraverso:

- presenza nella ragione sociale (se trattasi di società di persone) o nella denominazione sociale (se trattasi di società di capitali) dell'indicazione "società agricola";



dd68e07c



- codici attività produzioni agricole e selvicoltura (codici ATECO) tenendo conto che per le attività connesse possono essere codici di attività non agricole;
- previsione espressa nell'oggetto sociale statutario dell'esclusivo svolgimento di attività agricola di cui all'articolo 2135 del c.c.; previsione che deve trovare riscontro nell'attività effettivamente svolta. Qualora siano presenti ricavi relativi a locazioni od affitto dei beni agricoli, questi - affinché non costituiscano distrazione dell'esercizio esclusivo delle attività agricole (ex Decreto legislativo n. 179 del 18 ottobre 2012, art. 36, comma 8) - non devono superare il 10% dell'ammontare dei ricavi complessivi.

6.2 “Cooperativa sociale agricola” di produzione e coltivazione terreni

Come per le altre società agricole le società cooperative agricole sociali devono rientrare nelle previsioni di cui art. 2, comma 1, D.lgs. 99/04) e a tal fine: “*La ragione sociale o la denominazione sociale delle società che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile deve contenere l'indicazione di società agricola*”. Ai fini del raggiungimento dello scopo sociale l'oggetto sociale deve prevedere l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del c.c.

Le cooperative agricole sociali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. b) della legge 8 novembre 1991, n. 381, (disciplina delle cooperative sociali) in cui l'attività agricola esclusiva di cui all'articolo 2135 del c.c. è funzionale al reinserimento lavorativo anche di persone svantaggiate, rientrano nella possibilità di qualifica di Imprenditori Agricoli Professionali qualora:

- la società cooperativa agricola sociale per il raggiungimento dello scopo sociale agisce attraverso l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del c. c.;
- la ragione sociale o denominazione, contiene l'indicazione “Società cooperativa agricola sociale”
- almeno un amministratore che sia anche socio, rivesta la qualifica di IAP;
- iscrizione nella sezione ordinaria delle imprese sociali con la qualifica d'impresa agricola (sezione speciale).

Inoltre è richiesta l'iscrizione nella sezione ordinaria delle imprese sociali con la qualifica d'impresa agricola (sezione speciale) e iscrizione all'albo delle società cooperative.

6.3 Impresa familiare

Ai fini delle qualifiche professionali di cui al presente provvedimento le imprese familiari costituite a norma dell'articolo 230 bis del c.c. ai fini si considerano ditte individuali e pertanto rientrano nella disciplina di cui al punto 2 del presente documento.

6.4 Qualifiche nell'ambito di contratti di soccida.

In base alla nozione di contratto di soccida, articolo 2170 del c.c. e segg., il soccidante ed il soccidario si associano per l'allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l'esercizio di attività connesse, al fine di ripartire l'accrescimento dell'impresa e gli altri prodotti e utili che ne possano derivare.

Ciò premesso qualora il soccidante abbia a svolgere le attività di cui all'articolo 2135 del c. c. può identificarsi in qualità di Imprenditore agricolo e in presenza dei requisiti di cui al D. lgs. 99/04 anche qualità di Imprenditore Agricolo Professionale dimostrabili, in funzione delle tipologie di contratti di soccida, mediante valutazione dei requisiti in condizione di “non ordinarietà”, a seguito di opportuna relazione, redatta da un professionista abilitato del settore agroforestale.

Al soccidante può essere riconosciuto, per l'attività di direzione e coordinamento, una quota parte, fino ad massimo del 10%, del tempo di lavoro tabellare convenzionale determinato per le singole tipologie di allevamento, rimanendo l'altra quota utilizzabile da parte del soccidario.

La prevalenza del reddito di natura agricola risulta dall'accostamento dei redditi di natura non agricola determinati con le voci, accertabili da dichiarazioni fiscali indicate al precedente punto 2.2.2, con i redditi da lavoro per le attività di cui all'articolo 2135 del c.c. determinabili alle condizioni sottoscritte nei contratti di soccida da valutare a seguito di relazione.

6.5 Imprenditore Agricolo Professionale nell'ambito di “Fattorie sociali”



dd68e07c



Al titolare di fattoria sociale iscritta nel relativo registro ai sensi della legge regionale n. 14 del 28 giugno 2013 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”, viene riconosciuta la qualifica di IAP qualora soddisfi le condizioni di cui al punto 2 del presente documento.

La condizione inerente il tempo lavoro è assolta nel caso in cui tale parametro aziendale, verificato nell’ambito dell’iscrizione all’elenco, sia interamente attribuibile al richiedente la qualifica.

6.6 Attività agrituristica

Agli imprenditori agricoli ed alle società agricole svolgenti attività agrituristiche può essere riconosciuta la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale qualora in presenza dei parametri di tempo e reddito da lavoro e competenze professionali previste dall’articolo 1, del decreto legislativo n. 99/2004.

L’art. 2 della legge 96/2006 prevede “Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del c. c., anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali”, dette attività per essere attività connesse con l’attività agricola e non attività commerciali devono rispettare i criteri e limiti di cui all’art. 4 della medesima legge 96/2006.

I redditi conseguenti attività agrituristica, nei termini di cui sopra rientrano tra quelli di lavoro utili per il riconoscimento delle qualifiche in agricoltura.

6.7 Vendita diretta di prodotti agricoli e alimentari

L’articolo 4 del decreto legislativo n. 228/2001 prevede che i soggetti di cui all’articolo 2135 del c.c., singoli od associati, iscritti al registro delle imprese, possano, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità vendere direttamente al dettaglio, vendere al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende nonché di vendere anche prodotti di terzi, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli. Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli.

Le società agricole che attuano l’attività connessa di vendita al dettaglio dei prodotti agricoli entro i limiti previsti dall’art. 4 del D.lgs. n. 228/2001 e successive modifiche ed integrazioni e ferme restando le condizioni di cui all’art. 2 comma 1, del D.lgs. 99/2004, possono essere qualificate IAP.

7. Attività connesse

Le attività connesse sono riferite all’imprenditore agricolo che esercita prevalentemente le attività di coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali.

Le attività connesse sono considerate agricole agli effetti civilistici mentre fiscalmente possono essere soggette a norme particolari.

8. Conservazione dell’integrità aziendale (Compendio unico art. 5.bis D.lgs. 228/2001)

Ai fini del compendio unico le competenze di AVEPA sono limitate alle verifiche da effettuare, su richiesta delle competenti strutture dell’Agenzia delle Entrate, riguardanti l’estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività necessaria in ordine a quanto stabilito dall’articolo 5 bis del D.lgs. 228/2001.

L’estensione di terreno necessaria è quella che consente di raggiungere almeno i livelli minimi di Produzione Standard previsti nelle misure vigenti per investimenti nello Sviluppo Rurale del Veneto



dd68e07c



per misure strutturali e insediamento dei giovani.

9. Altre figure professionali

9.1 Imprenditore agricolo articolo 2135 del c. c. (I.A.)

L'imprenditore agricolo come definito dall'articolo 2135 del c.c., con gli aggiornamenti dell'articolo 1 del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, rappresenta la condizione base di imprenditore operante in agricoltura, con il presupposto, comunque, che vi sia un'attività imprenditoriale impostata a produrre per la commercializzazione e non solo limitata per l'autoconsumo.

A tal fine l'I. A. deve considerare gli adempimenti che la normativa prescrive per qualsiasi imprenditore per l'esercizio dell'attività di impresa mediante la comunicazione unica ai sensi dell'articolo 9 D.L.7/2007, convertito con la legge 40/2007, specificatamente riguardo la coltivazione del fondo e/o selvicoltura e/o allevamento di animali e/o attività connesse, ai sensi dell'art. 2135 del c.c..

L'attività economica dell'imprenditore deve essere esercitata con una sostanziale abitudine dell'esercizio potendo adempiere anche ad altre attività svolte in via del tutto accessorie rispetto ad altre attività non economiche, purché non si tratti del compimento occasionale di un unico affare.

Sono comunque fatti salvi eventuali ulteriori specifici requisiti soggettivi e oggettivi richiamati da regolamenti e normative regionali e/o nazionale.

La qualifica di Imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del c.c., può essere esaminata da AVEPA a fronte di norma legislativa che evidenzia la specifica competenza nell'ambito di funzioni riconducibili agli ex Ispettorati provinciali per l'agricoltura.

9.2 Coltivatore diretto

Il coltivatore diretto iscritto nella gestione previdenziale INPS può accedere alle agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina concernenti l'applicazione agevolata delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e loro pertinenze nell'ambito delle specifiche normative di riferimento (D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, articolo 2, comma 4bis, convertito in legge 25/2010) e fatte salve le ulteriori modifiche ed integrazioni in materia di proroga delle agevolazioni fiscali in materia di piccola proprietà contadina.

Alle medesime agevolazioni possono accedere gli Imprenditori Agricoli Professionali di cui al decreto legislativo 20 marzo 2009 iscritti alla gestione previdenziale INPS.

Nell'ambito delle agevolazioni fiscali concernenti la piccola proprietà contadina per i trasferimenti di terreni agricoli e relative pertinenze la definizione di coltivatore diretto è individuata dall'art. 31 della legge 26 maggio 1965, n. 590 secondo cui sono coltivatori diretti (CD) *“coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed allevamento del bestiame, sempreché la forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità di coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame. Nel calcolo della forza lavorativa il lavoro della donna è equiparato a quello dell'uomo”*.

Sono comunque fatti salvi eventuali ulteriori specifici requisiti soggettivi e oggettivi richiamati da regolamenti e normative regionali e/o nazionale.

La qualifica di Coltivatore diretto ai sensi dell'articolo 31 della legge 590/65, viene esaminata da AVEPA a fronte di norma legislativa che evidenzia la specifica competenza nell'ambito di funzioni riconducibili agli ex Ispettorati provinciali per l'agricoltura.



dd68e07c



10. Superamento di precedenti disposizioni

Le disposizioni di cui alle deliberazioni della Giunta regionale: 4 agosto 2018 n. 1819, 16 maggio 2017 n. 679, 31 marzo 2015 n. 435, 10 dicembre 2013 n. 2293, 24 giugno 2012, n. 1227 e 7 dicembre 2011, n. 2113, si intendono superate e organicamente riformulate con quelle di cui al presente documento.



dd68e07c

